

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO D'IMPOSTA 2022

PREMESSA

Il Titolo II del testo unico delle accise approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche (d'ora in avanti denominato "testo unico"), concernente il regime fiscale sull'energia elettrica, individua all'art. 53, commi 1 e 2, i soggetti obbligati (al pagamento dell'accisa ed agli adempimenti connessi) che devono presentare la dichiarazione prevista dal comma 8 del medesimo art. 53, al fine di fornire tutti gli elementi necessari per l'accertamento e liquidazione del debito d'imposta, da effettuarsi anche in presenza di soli usi esenti.

I soggetti obbligati che devono presentare la dichiarazione prevista dal citato art. 53, vengono distinti in:

- **“Soggetto obbligato con Licenza”**: esercenti officine di produzione o di acquisto di energia elettrica e, quindi, titolari di licenza di esercizio, rilasciata dall'Ufficio delle dogane competente sull'impianto (la presentazione della dichiarazione non è dovuta dagli esercenti officine elettriche che versano anticipatamente l'imposta mediante canone di abbonamento annuale);
- **“Soggetto obbligato con Autorizzazione”**: esercenti attività di vendita dell'energia elettrica ai consumatori finali e, quindi, titolari di autorizzazione rilasciata dall'Ufficio delle dogane competente sulla sede legale.

Il successivo art. 53-bis, individua quei soggetti, diversi dai soggetti obbligati in quanto svolgono attività di produzione o di trasporto dell'energia elettrica senza consumarla in usi propri o venderla a consumatori finali (ossia esercenti officine di produzione dedicate alla totale cessione dell'elettricità prodotta e gestori degli elettrodotti per il trasporto o distribuzione), che sono tenuti alla presentazione di una dichiarazione riepilogativa. Tali soggetti dovranno invece qualificarsi come **“Soggetto non obbligato”**

L'adempimento dichiarativo di cui alle richiamate disposizioni normative, dovrà essere assolto in forma telematica entro il mese di marzo del 2023 utilizzando la Nuova Piattaforma di Accoglienza per l'interoperabilità, con la tecnologia basata su "Web Service", secondo due distinti canali ovvero System to System (S2S) e User to System (U2S) già descritti nella nota n. 156148 del 31 ottobre 2019 reperibile nel sito internet di questa Agenzia.

Con riguardo alla compilazione, sottoscrizione e invio delle dichiarazioni annuali in oggetto, si fa rinvio a quanto precisato con la Circolare n. 6/2022 del 4 febbraio 2022 (reperibile sul sito internet dell'Agenzia al percorso *Home/Accise/Normativa e Prassi/Regolamentazione dell'Agenzia/Circolari*) con la quale sono stati forniti specifici chiarimenti in merito all'implementazione del nuovo profilo **“Sottoscrittore”** (“**dlr_eneletr_sottoscrittore**”).

L'acquisizione del profilo predetto, che, come precisato nella nota prot. n. 224818/RU del 1° luglio 2021 della Direzione Organizzazione e Digital Transformation, deve essere richiesto attraverso le apposite funzionalità del Modello Autorizzativo Unico dell'Agenzia (MAU), disponibili nella sezione "mio profilo" del portale, si rende indispensabile per l'esecuzione dell'adempimento dichiarativo con modalità U2S o S2S.

Nel caso in cui il profilo "**Sottoscrittore**" sia delegato a persona diversa dal legale rappresentante della persona giuridica tenuta alla presentazione della dichiarazione, la delega dovrà essere approvata dall'Ufficio territorialmente competente a seguito di presentazione, da parte dell'operatore, di idonea procura scritta^[1].

Rispetto alla precedente annualità la sequenza dei dati richiesti per la dichiarazione riepilogativa della produzione o del vettoriamento dell'energia elettrica (cui sono tenuti i soggetti individuati dall'art. 53-bis, distinti come "Soggetto non obbligato") non hanno subito modifiche.

Per quanto riguarda la dichiarazione annuale alla cui presentazione sono tenuti i soggetti obbligati al versamento dell'accisa sull'energia elettrica, si fa presente che è ormai a regime quanto stabilito con Determinazione direttoriale prot. n. 264785/RU del 23 luglio 2021 in merito al sistema di contabilizzazione e versamento dell'accisa sull'energia elettrica per ambiti territoriali, rispetto al quale si fa rimando alle dettagliate indicazioni specificamente fornite^[2].

L'adozione della modalità di tenuta delle contabilità per ambiti territoriali, attuata nel settore dell'energia elettrica in luogo di quella provinciale, mantenuta fino a tutto il 2020, è finalizzata a semplificare e razionalizzare gli adempimenti conseguenti all'attività di fornitura svolta in più province, facendo salva la corretta imputazione dell'accisa relativa a forniture effettuate nel territorio delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome in funzione della compartecipazione al relativo gettito da parte di tali Enti territoriali.

La ripartizione del territorio nazionale è così articolata:

- un **ambito ordinario**, composto dall'insieme unitario dei territori (Comuni e Province) di tutte le Regioni a statuto ordinario;
- **sei distinti ambiti speciali**, di cui quattro relativi a ciascuna delle regioni a Statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia) e due relativi a ciascuna delle Province autonome (Trento e Bolzano).

Per consentire quanto sopra, nella precedente annualità sono stati realizzati alcuni limitati interventi finalizzati alla chiusura delle contabilità provinciali (con la definizione del conguaglio) e alla gestione della contabilità per ambito (con la determinazione delle rate di acconto dovute per il 2022 nell'ambito e l'eventuale credito spendibile) che nella dichiarazione per il 2021 hanno comportato una diversa modalità di compilazione del

¹ Cfr. Circolare n. 43/2021 del 23 dicembre 2021 e Circolare n. 6/2022 del 4 febbraio 2022 (reperibile sul sito internet dell'Agenzia al percorso *Home/Accise/Normativa e Prassi/Regolamentazione dell'Agenzia/Circolari*)

² Cfr. Circolare n. 29/2021 del 23 luglio 2021, Circolare n. 41/2021 del 17 dicembre 2021, Circolare n. 8/2022 del 24 febbraio 2022, Circolare n. 10/2022 del 18 marzo 2022 (reperibili sul sito internet dell'Agenzia al percorso *Home/Accise/Normativa e Prassi/Regolamentazione dell'Agenzia/Circolari*)

prospetto di riepilogo e saldo dell'accisa per tutti i soggetti obbligati tenuti a versare l'accisa sull'energia elettrica, anche se gli effetti sostanziali hanno riguardato solamente i soggetti obbligati che svolgono attività di vendita ai consumatori finali in più di una provincia.

Ciò ha comportato che anche i soggetti obbligati produttori o acquirenti di energia elettrica per uso proprio o commerciale, la cui dichiarazione è riferita all'esercizio di un'officina elettrica (univocamente individuata sotto l'aspetto della competenza territoriale), hanno dovuto distinguere nella dichiarazione per il 2021 i dati per il conguaglio provinciale 2021 (quadro X) e per le rate 2022 dell'ambito territoriale (quadro Q), anche se riguardano il medesimo conto tenuto dallo stesso ufficio territorialmente competente sull'impianto.

Definite in tal modo, per le ditte attive nel 2021, le rate di acconto dovute sulle forniture o sui consumi che si sarebbero verificati nel 2022 nei distinti ambiti territoriali nonché le partite a credito derivanti dalle contabilità provinciali in essere fino a tutto il 2021 e spendibili nelle corrispondenti contabilità di ambito, il quadro X non è stato riproposto e il riepilogo e saldo dell'accisa torna ad essere attuato attraverso un unico quadro, il quadro Q, dove viene riepilogato l'importo dell'accisa dovuta per ogni ambito come sommatoria delle liquidazioni provinciali appartenenti al medesimo ambito e, dal confronto con gli acconti dovuti nel 2022, viene definito il saldo corrispondente. Sulla base dei consumi liquidati possono essere, inoltre, indicate le rate di acconto per il 2023.

Ovviamente, per le ditte che hanno iniziato l'attività nel 2022, le rate di acconto sono state definite dal competente Ufficio in relazione ai dati comunicati nella denuncia di inizio attività e a quelli eventualmente in possesso dello stesso Ufficio.

Nel modello AD-1 di riferimento, il nuovo prospetto di riepilogo e saldo si presenta con questa veste grafica:

AMBITO <input type="text"/>									
QUADRO Q					RIEPILOGO E SALDO DELL'ACCISA				
CAPITOLO 1411/01		ACCISA LIQUIDATA (rigo P14 o \sum righe P14 province appartenenti all'ambito)			Q1				
		RATEI D'ACCONTO CALCOLATI NELLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE			Q2				
SALDO DELL'ACCISA (sottrarre il rigo Q2 dal rigo Q1 e riportare il valore al rigo Q3, se positivo, ovvero al rigo Q4, se negativo)				CONGUAGLIO ACCISA A DEBITO		Q3			
				CONGUAGLIO ACCISA A CREDITO		Q4			
RATEI MENSILI	01		02		03		04		
IN ACCONTO	05		06		07		08		
	09		10		11		12		TOTALE ACCONTI Q5
CREDITO PREGRESSO NON UTILIZZATO ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE PER IL 2022									Q6

Nel quadro Q di riepilogo e saldo dell'accisa è stato inserito un nuovo rigo (Q6 – *Credito pregresso non utilizzato alla data di presentazione della dichiarazione per il 2022*) per l'indicazione del credito che il dichiarante ritiene di avere a disposizione per l'utilizzo nel corso dell'anno 2023. Al riguardo si rammenta che come comunicato³⁾ l'uso del credito in detrazione dai successivi versamenti in acconto costituisce la via prioritaria di utilizzo del credito stesso e

³ Cfr nota prot. n. 379481/RU del 17 agosto 2022 (reperibile sul sito dell'Agenzia seguendo il percorso: Home/Accise/Relazioni con gli operatori/Informative)

che il rimborso del medesimo può aver luogo unicamente in presenza della cessazione dell'attività da parte dell'operatore e della conseguente chiusura del rapporto tributario. Ciò posto, il rimborso del credito può essere richiesto entro due anni dalla presentazione della dichiarazione relativa all'ultimo anno di attività.

Si evidenzia che la compilazione del campo relativo al rigo Q6 è obbligatoria e pertanto qualora il dichiarante non abbia somme a credito da esporre il campo in questione dovrà essere comunque compilato inserendo il valore zero.

Si fa inoltre rilevare che la compilazione del rigo in questione non prevede alcun automatismo contabile

Maggiori indicazioni in merito alla compilazione sono riportate nel paragrafo 8 delle presenti istruzioni.

Infine, per opportuna notizia, si comunica che con Decisione di esecuzione (UE) 2021/1777 del Consiglio del 5 ottobre 2021, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 360/115 del 11 ottobre 2021, il Consiglio dell'Unione ha autorizzato l'Italia ad applicare le aliquote di tassazione ridotte all'elettricità fornita nel comune di Campione d'Italia previste dall'art. 129-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128, S.O.

L'agevolazione è applicabile per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2026 salvo che il Consiglio, deliberando ai sensi dell'articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, adotti un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici con cui l'autorizzazione concessa dalla richiamata decisione non fosse compatibile.

Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 129-bis del richiamato D.L. 34/2020:

L'energia elettrica consumata nel territorio del Comune di Campione d'Italia è sottoposta ad accisa con le aliquote di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nelle misure ridotte di seguito indicate:

a) euro 0,001 per ogni kWh di energia impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni;

b) euro 0,0005 per ogni kWh di energia impiegata per qualsiasi uso in locali e in luoghi diversi dalle abitazioni.

1. GENERALITA'

I dati relativi all'energia elettrica prodotta o acquistata, ceduta o trasportata sono richiesti secondo la rappresentazione riprodotta nel modello AD-1 di riferimento, che si compone di:

- un frontespizio comune a tutti i soggetti tenuti all'adempimento dichiarativo (*Soggetto obbligato con Licenza - Soggetto obbligato con Autorizzazione - Soggetto non obbligato*);
- un prospetto per i contatori dedicati alla produzione e ai consumi propri (quadri "A-PRODUZIONE" - "B-USI PROMISCUI" - "C-CONSUMI PROPRI ESENTI DA ACCISA" - "E-CONSUMI PROPRI ASSOGGETTATI AD ACCISA");

- un prospetto per l'energia elettrica ceduta e ricevuta verso e da altre officine o elettrodotti (quadri "G-ENERGIA ELETTRICA CEDUTA", "H-ENERGIA ELETTRICA RICEVUTA", nonché dal campo "PERDITE");
- un prospetto per l'energia elettrica venduta (quadro "I-ENERGIA ELETTRICA FATTURATA");
- il riepilogo mensile dei consumi di energia elettrica, con il dettaglio delle varie tipologie d'uso, che vengono distinte in impieghi fuori campo, esenti o assoggettati (quadri "J-CONSUMI NON SOTTOPOSTI AD ACCISA", "L-CONSUMI ESENTI DA ACCISA", "M-CONSUMI ASSOGGETTATI AD ACCISA");
- il riepilogo annuale, per comune, dei consumi di energia elettrica fatturati, aggregati per tipologia d'uso: impieghi fuori campo, esenti o assoggettati (quadri "J-CONSUMI NON SOTTOPOSTI AD ACCISA", "L-CONSUMI ESENTI DA ACCISA", "M-CONSUMI ASSOGGETTATI AD ACCISA");
- prospetto delle rettifiche di fatturazione per comune (quadro "K-RETTIFICHE DI FATTURAZIONE") dove riportare anche fatturazioni relative all'applicazione di tassazioni non più vigenti;
- un prospetto per la liquidazione dell'accisa (quadro "P-LIQUIDAZIONE DELL'ACCISA") per ciascuna provincia di fornitura ricadente nell'ambito di riferimento;
- un prospetto per il riepilogo e saldo dell'accisa per ambito territoriale (quadro "Q-RIEPILOGO E SALDO DELL'ACCISA"), per la determinazione del conguaglio dovuto per il 2022 tra l'accisa liquidata nelle province appartenenti all'ambito e gli acconti dovuti nel medesimo ambito, nonché per la determinazione degli importi dei ratei mensili in acconto per il 2023;
- un allegato concernente l'elenco dei clienti, distinti per singola provincia, ai quali viene fornita l'energia elettrica in locali e luoghi diversi dalle abitazioni per impieghi non sottoposti ad accisa, assoggettati ad una specifica tassazione oppure esenti in tutto o in parte;
- un allegato, concernente l'elenco dei propri fornitori.

Considerando che in limitate ipotesi residuali potrebbero essere stati fatturati nel corso del 2022 maggiori consumi risalenti all'epoca di vigenza delle addizionali, a suo tempo non rilevati e quindi non assoggettati a tassazione, al fine di consentirne l'esposizione in dichiarazione sono stati mantenuti:

- un prospetto per la liquidazione dell'addizionale comunale e provinciale D.L. 511/88 (quadro "R-LIQUIDAZIONE DELL'ADDIZIONALE D.L.511/88") distinto a seconda se la liquidazione del debito dell'addizionale sia in favore del capitolo 1411/02 o Regione autonoma Valle d'Aosta, della provincia o dei comuni;
- un prospetto per il saldo dell'addizionale comunale e provinciale D.L. 511/88 (quadro "S-SALDO DELL'ADDIZIONALE D.L.511/88") per i soli tributi diretti all'Erario (capitolo 1411/02), per la determinazione del conguaglio, ma non più contenenti i campi per l'indicazione degli importi dei ratei mensili in acconto, in quanto tributi abrogati.

In relazione all'attività svolta dal dichiarante nel settore dell'energia elettrica, dovranno essere compilati alcuni dei suddetti prospetti, coerentemente alla realtà operativa che deve essere rappresentata, per fornire tutti gli elementi necessari all'accertamento del debito d'imposta oppure per riepilogare i movimenti dell'energia elettrica dalla produzione alla distribuzione.

In linea generale, si indicano i prospetti di competenza in base alla qualifica del dichiarante ed all'attività svolta, ferma restando la possibilità di dover utilizzare ulteriori quadri di dettaglio per rappresentare compiutamente realtà operative complesse:

ENERGIA ELETTRICA		
Dichiarante	Attività/Tipo impianto	Quadri
Soggetto obbligato con Licenza	Officina di produzione da fonti rinnovabili uso esente	A, G, L
	Tutte le officine di produzione se non ricadenti nelle "Officina di produzione da fonti rinnovabili uso esente"	A, B, C, E, G, J, L, M, P, X, Q
	Officina d'acquisto per uso proprio	B, C, E, H, J, L, M, P, X, Q
	Officina d'acquisto per rivendita	B, C, E, H, I, J, L, M, K, P, X, Q, Elenco clienti agevolati, Elenco propri fornitori
	Officina di produzione + officina d'acquisto per uso proprio	A, B, C, E, G, H, J, L, M, P, X, Q
Soggetto obbligato con Autorizzazione	Vendita al consumatore finale	I, J, L, M, K, P, X, Q, Elenco clienti agevolati, Elenco propri fornitori
Soggetto non obbligato	Officina di produzione	A, G
	Rete di trasporto/distribuzione	G, H

Pertanto, in linea di massima, la dichiarazione annuale, a seconda del soggetto dichiarante, può essere così composta:

- SOGGETTO OBBLIGATO CON LICENZA – OFF. PRODUZIONE FONTI RINNOVABILI USO ESENTE

I produttori di energia elettrica per uso proprio esenti dal pagamento dell'accisa sui propri consumi ai sensi dell'art. 52, comma 3, lettera b), del testo unico, titolari di licenza per l'esercizio di un impianto azionato da fonti rinnovabili - ad esempio FOTOVOLTAICO - con potenza disponibile superiore a 20 kW, che utilizzano in locali e luoghi diversi dall'abitazione, per proprie esigenze, l'elettricità da essi stessi prodotta, **oltre al frontespizio, compilano:**

1. il quadro **A-PRODUZIONE**, del prospetto "energia elettrica prodotta e consumata";
2. il quadro **G-ENERGIA ELETTRICA CEDUTA**, qualora parte dell'elettricità prodotta venga ceduta in rete, indicando il quantitativo ceduto e le altre informazioni richieste, tra cui il codice identificativo della rete alla quale l'impianto è collegato;
3. il quadro **L-CONSUMI ESENTI DA ACCISA** del prospetto "riepilogo mensile dell'energia elettrica consumata in proprio e distribuita", indicando al rigo L6 la quantità di energia elettrica consumata, normalmente corrispondente alla differenza tra quella prodotta e quella ceduta.

Nel caso in cui, per particolari esigenze, siano presenti, in quanto prescritti dall'Ufficio competente sull'impianto, altri contatori oltre a quello di produzione e a quello di cessione, andranno compilati i quadri pertinenti alle misure a cui detti contatori sono preposti.

Ad esempio, se i consumi dei "servizi ausiliari" di centrale, ossia delle utenze elettriche funzionali alla produzione della medesima energia elettrica (esenti dall'accisa in forza dell'art. 52, comma 3, lettera a), del testo unico) sono misurate da apposito contatore, andrà compilato anche il quadro "C – CONSUMI PROPRI ESENTI DA ACCISA" e il consumo registrato andrà riportato al rigo L5.

- SOGGETTO OBBLIGATO CON LICENZA – ALTRE OFFICINE

I produttori per uso proprio, titolari di licenza per l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica ivi compresi i titolari di impianti di produzione azionati da fonti rinnovabili che abbiano anche impieghi tassati **oltre al frontespizio, compilano:**

1. il quadro A-PRODUZIONE, del prospetto "energia elettrica prodotta e consumata" e, in relazione all'assetto fiscale dell'officina (presenza di contatori totalizzatori e/o in sottolettura, per la misura dell'energia elettrica impiegata in usi soggetti a diversa tassazione), gli altri quadri che compongono tale prospetto;
2. il quadro G-ENERGIA ELETTRICA CEDUTA, qualora parte dell'elettricità prodotta venga ceduta in rete, indicando il quantitativo ceduto e le altre informazioni richieste, tra cui il codice identificativo della rete alla quale l'impianto è collegato;
3. uno o più quadri del prospetto "riepilogo mensile dell'energia elettrica consumata in proprio e distribuita" (quadro J-CONSUMI NON SOTTOPOSTI AD ACCISA, quadro L-CONSUMI ESENTI DA ACCISA e quadro M-CONSUMI ASSOGGETTATI AD ACCISA), in relazione all'impiego dell'elettricità prodotta in usi non sottoposti, esenti o assoggettati ad accisa. Tale prospetto va compilato in relazione alle quantità di energia elettrica consumata per mese, indicando nell'apposito campo il mese cui si riferisce. **Le quantità di energia elettrica utilizzate vanno inserite nei corrispondenti quadri, per tipologia di consumo, nella colonna "Usi propri"** (la colonna "Numero di utenze" e quella "Usi commerciali" sono pertinenti ai dati dei venditori).

In presenza di consumi assoggettati ad accisa (risulta, quindi, compilato il quadro M-CONSUMI ASSOGGETTATI AD ACCISA), devono essere compilati anche:

- il prospetto di liquidazione dell'accisa (quadro P-LIQUIDAZIONE DELL'ACCISA), per determinare il debito d'imposta relativo alle quantità di energia elettrica indicate nel quadro M;
- il prospetto di riepilogo e saldo dell'accisa (quadro Q-RIEPILOGO E SALDO DELL'ACCISA dell'ambito dove ha sede l'officina), per determinare il conguaglio tra quanto liquidato nel quadro P della provincia dove ha sede l'officina e gli acconti dovuti nel corso del 2022 in base ai consumi 2021, nonché l'entità dell'eventuale credito residuo, e per indicare le rate di acconto per il 2023 (dovute in base ai consumi 2022 riconducibili al territorio ricompreso nell'ambito).

Gli acquirenti per uso proprio (i titolari di licenza per l'esercizio di "officina di acquisto" di energia elettrica), **oltre al frontespizio, compilano:**

1. il quadro H-ENERGIA ELETTRICA RICEVUTA, indicando, tra le altre informazioni richieste, il codice identificativo della rete alla quale l'impianto è collegato;
2. i quadri B-USI PROMISCUI, C-CONSUMI PROPRI ESENTI DA ACCISA oppure E-CONSUMI PROPRI ASSOGGETTATI AD ACCISA del prospetto "energia elettrica prodotta e consumata", solo se l'assetto fiscale dell'officina di acquisto prevede la presenza di contatori totalizzatori e/o in sottolettura, per la misura dell'energia elettrica impiegata in usi soggetti a diversa tassazione;
3. uno o più quadri del prospetto "riepilogo mensile dell'energia elettrica consumata in proprio e distribuita" (quadro J-CONSUMI NON SOTTOPOSTI AD ACCISA, quadro L-CONSUMI ESENTI DA ACCISA e quadro M-CONSUMI ASSOGGETTATI AD ACCISA), in relazione all'impiego dell'elettricità in usi non sottoposti, esenti o assoggettati ad accisa. Tale prospetto va compilato in relazione alle quantità di energia elettrica consumata per mese, indicando nell'apposito campo il mese cui si riferisce. **Le quantità di energia elettrica utilizzate vanno inserite nei corrispondenti quadri, per tipologia di consumo, nella colonna "Usi propri"** (la colonna "Numero di utenze" e quella "Usi commerciali" sono pertinenti ai dati dei venditori).

In presenza di consumi assoggettati ad accisa (risulta, quindi, compilato il quadro M-CONSUMI ASSOGGETTATI AD ACCISA), vale quanto detto per i produttori per uso proprio circa i successivi quadri che devono conseguentemente essere compilati.

Produttori e Acquirenti per uso proprio

Ovviamente, nel caso in cui in capo al medesimo soggetto ricorra l'obbligo di dichiarare i dati relativi sia all'energia elettrica autoprodotta che a quella acquistata (**officina di produzione + officina d'acquisto per uso proprio**), deve essere presentata un'unica dichiarazione, utilizzando il codice ditta assegnato all'officina di produzione, nella quale sono valorizzati sia il/i quadro/i del prospetto "energia elettrica prodotta e consumata", sia il quadro H dell'energia elettrica ricevuta.

Si precisa che l'obbligo di essere titolari di licenza per officina di acquisto è previsto in presenza di prelievi con potenza disponibile al di sopra della soglia dei 200 kW, a cui seguono impieghi soggetti a diversa tassazione (art. 53, comma 1, lettera c)), nonché se l'energia elettrica destinata ai propri fabbisogni è acquistata direttamente alla borsa elettrica (art. 53, comma 1, lettera c-bis).

Rientra, invece, nella facoltà del soggetto acquirente consumatore, richiedere ed ottenere la licenza per officina di acquisto (e, quindi, assumere direttamente gli obblighi del pagamento dell'accisa sull'energia elettrica acquistata) qualora ne tragga convenienza in relazione a:

- perdite di elettricità per trasformazione o conversione a valle del punto di prelievo (art. 53, comma 2, lettera a));
- in presenza di più forniture (art. 53, comma 2, lettera b)), ai fini dell'applicazione della tassazione per scaglioni di consumo sull'intero quantitativo consumato. La pluralità di forniture si realizza anche quando si usufruisce sia di energia elettrica prelevata dalla rete che autoprodotta.

Officine di produzione e Officine di acquisto per rivendita

Rientrano nelle suddette modalità di compilazione della dichiarazione, ma con l'accortezza che le quantità di energia elettrica fornite al consumatore finale siano inserite, nei corrispondenti quadri, per tipologia di consumo, nella colonna "Usi commerciali", le situazioni dove l'esercente un'officina elettrica di produzione alimenta direttamente un consumatore finale, con l'energia elettrica da esso stesso prodotta o anche con acquisto di energia elettrica d'integrazione, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi.

Quanto sopra vale anche per l'esercente un'officina di produzione di energia elettrica che alimenta direttamente, per il tramite di una propria rete di distribuzione, le utenze dei consumatori finali allacciati. Per tali situazioni, oltre al frontespizio devono essere compilati i quadri di competenza sia delle officine di produzione per uso proprio che quelli di competenza dei soggetti obbligati con Autorizzazione. Nei casi di coesistente attività di distribuzione di energia elettrica per conto di altri venditori, deve essere riportati anche i dati relativi all'energia elettrica ricevuta e distribuita per conto terzi.

Infine, anche nel caso di **Officina di acquisto per rivendita**, ossia di rete di distribuzione non soggetta alla separazione societaria tra l'attività di distribuzione e quella di vendita ai clienti finali, oltre al frontespizio devono essere compilati i quadri di competenza sia delle officine di acquisto per uso proprio che quelli di competenza dei soggetti obbligati con Autorizzazione, riportando anche i dati relativi all'energia elettrica ricevuta e distribuita per conto terzi.

In particolare, nei quadri J, L e M del prospetto di riepilogo mensile dell'energia elettrica consumata in proprio e distribuita andranno inseriti i consumi in usi propri e quelli in usi commerciali e per questi ultimi andrà indicato il numero di utenze a cui sono riferiti.

- SOGGETTO OBBLIGATO CON AUTORIZZAZIONE

Le società di vendita (i soggetti che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori finali), **oltre al frontespizio, compilano:**

1. il quadro I-ENERGIA ELETTRICA FATTURATA, nel quale va indicata l'energia elettrica fatturata nell'anno distinta, per singola rete di distribuzione, per tipologia di fornitura o di cessione;
2. per ogni comune interessato, uno o più quadri del prospetto "riepilogo annuale dell'energia elettrica consumata in proprio e distribuita" (quadro J-CONSUMI NON SOTTOPOSTI AD ACCISA, quadro L-CONSUMI ESENTI DA ACCISA e quadro M-CONSUMI ASSOGGETTATI AD ACCISA), nei quali indicare, nella colonna "Usi commerciali", le quantità fatturate, distinte per tipologia di consumo, specificando il numero di utenze a cui si riferiscono i dati di consumo indicati. Tale prospetto va compilato in relazione alle quantità di energia elettrica fatturate per tipologia di consumo, aggregate per singolo comune di ogni provincia in cui sono state effettuate le forniture;

3. per ogni comune interessato, il quadro K-RETTIFICHE DI FATTURAZIONE, dove riportare anche fatturazioni relative all'applicazione di tassazioni non più vigenti, distintamente per i consumi assoggettati ad accisa e per quelli assoggettati alle addizionali;
4. per ogni provincia interessata, il quadro P-LIQUIDAZIONE DELL'ACCISA, per determinare il debito d'imposta relativo alle quantità di energia elettrica indicate nel quadro M;
5. per ogni ambito territoriale interessato ("Ordinario", per il territorio delle quindici regioni a statuto ordinario; "Sicilia", "Sardegna", "Valle d'Aosta" e "Friuli Venezia Giulia", per i distinti territori delle regioni a statuto speciale; Trento e Bolzano, per le due distinte province autonome), il quadro Q-RIEPILOGO E SALDO DELL'ACCISA, per determinare il conguaglio tra quanto liquidato nel quadro o nei quadri P delle province appartenenti all'ambito e gli acconti che erano dovuti nel corso del 2022 in base ai consumi 2021. In tale quadro, inoltre, devono essere riportati le rate mensili in acconto dovute per il 2023 nel medesimo ambito territoriale nonché l'entità dell'eventuale credito pregresso non utilizzato alla data di presentazione della dichiarazione per l'anno d'imposta 2022;
6. per ogni provincia interessata, l'allegato, riguardante l'elenco dei clienti ai quali viene fornita l'energia elettrica in locali e luoghi diversi dalle abitazioni per impieghi non sottoposti ad accisa, assoggettati ad una specifica tassazione oppure esenti in tutto o in parte;
7. l'allegato, concernente l'elenco dei propri fornitori.

- SOGGETTO NON OBBLIGATO

Gli esercenti officine di produzione dedicate alla totale cessione dell'elettricità prodotta (a) e i gestori degli elettrodotti per il trasporto o distribuzione dell'energia elettrica (b), sono tenuti all'adempimento dichiarativo previsto dall'art. 53-bis del testo unico, ossia:

- a) la dichiarazione annuale contenente l'indicazione dei dati relativi all'energia elettrica prodotta e a quella immessa nella rete di trasmissione o distribuzione;
- b) la dichiarazione annuale riepilogativa contenente i dati dell'energia elettrica trasportata.

Pertanto, oltre ai dati identificativi di cui al frontespizio, è richiesta la compilazione, rispettivamente, dei soli quadri A-PRODUZIONE e G-ENERGIA ELETTRICA CEDUTA (a), oppure dei soli quadri H-ENERGIA ELETTRICA RICEVUTA e G-ENERGIA ELETTRICA CEDUTA (b).

Nei quadri G e H va rappresentato il flusso fisico dell'energia elettrica, dalla produzione fino alla rete di distribuzione e da questa all'immissione in consumo, indicando il codice identificativo assegnato all'officina o alla rete a cui si cede o da cui si riceve l'elettricità. I soggetti che svolgono attività di distribuzione dell'energia elettrica ricevuta, indicheranno nel quadro di cessione il codice identificativo del soggetto per conto del quale si procede alla distribuzione, distinguendo le quantità cedute o distribuite anche in relazione alla località definita dal codice catastale del comune.

DI SEGUITO SI FORNISCONO SPECIFICHE INDICAZIONI SULLA COMPILAZIONE DI OGNI PROSPETTO/QUADRO

2. FRONTESPIZIO

Il frontespizio si compone dei dati identificativi del dichiarante in relazione alla realtà operativa rilevante per l'adempimento in parola.

Viene richiesto di specificare la propria operatività in relazione alle seguenti distinzioni:

- Soggetto obbligato con Licenza** (esercenti officine di produzione e/o acquisto di energia elettrica, individuati dal comma 1, lettere b) e c) e dal comma 2, dell'art. 53, del testo unico), il cui modello dichiarativo viene proposto sulla base di un ulteriore distinguo:
 - Officina di produzione da fonti rinnovabili uso esente** (se unico tipo impianto), che comporta la compilazione dei quadri inerenti la produzione, il consumo esente e l'eventuale cessione in rete;
 - Altre officine** (corrispondente a tutti gli altri casi in cui il dichiarante è titolare di licenza di esercizio officina di produzione e/o acquisto di energia elettrica per uso proprio o per rivendita), che comporta la compilazione dei quadri inerenti i dati di produzione e/o acquisto, dell'eventuale cessione in rete, del consumo nelle diverse tipologie di impiego, nonché quelli utili alla liquidazione ed al riepilogo e saldo dell'accisa e, nel caso in cui all'officina elettrica sia associata l'attività di vendita, anche il quadro delle rettifiche di fatturazione, l'allegato per indicare i clienti ai quali viene fornita l'energia elettrica per usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni e l'allegato per indicare i propri fornitori.

- Soggetto obbligato con Autorizzazione** (soggetti che fatturano l'energia elettrica ai consumatori finali, individuati dal comma 1, lettera a), dell'art. 53 del testo unico), che comporta la compilazione dei quadri utili a fornire i dati relativi all'energia fatturata ai consumatori nelle diverse tipologie di impiego, alla liquidazione ed al riepilogo e saldo dell'accisa nonché, per consumi pregressi, quelli per la liquidazione ed il saldo dell'addizionale. Devono essere altresì compilati l'allegato per l'indicazione dei clienti ai quali viene fornita l'energia elettrica per usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni non sottoposti ad accisa, assoggettati ad una specifica tassazione oppure esenti in tutto o in parte e, infine, l'allegato per l'indicazione dei propri fornitori;

- Soggetto non obbligato** (soggetti individuati dall'art. 53 bis del testo unico), il cui adempimento consiste nel fornire i dati relativi all'energia elettrica prodotta e ceduta, ovvero all'energia elettrica vettoriata.

Va inoltre indicato:

- il "Codice Ditta" identificativo (i primi 4 caratteri alfanumerici "TT00" sono prestampati, pertanto devono essere inseriti i rimanenti 9 caratteri);
- l'anno di imposta 2022 a cui si riferisce la dichiarazione;
- il luogo (comune e indirizzo) presso cui sono depositate le scritture contabili.

La denominazione della ditta e l'ubicazione (comune e indirizzo) dell'officina o la sede del soggetto obbligato ovvero della rete di distribuzione non vengono richieste in quanto acquisite dalla registrazione in Anagrafica Accise dei dati corrispondenti al codice ditta inserito.

3. ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA E CONSUMATA

Tale prospetto, composto dai quadri "A-PRODUZIONE" - "B-USI PROMISCUI" - "C-CONSUMI PROPRI ESENTI DA ACCISA" - "E- CONSUMI PROPRI ASSOGGETTATI AD ACCISA", va compilato dagli esercenti una officina elettrica.

Vanno indicati i quantitativi di energia elettrica prodotti e/o i quantitativi di energia elettrica consumati per usi propri, rilevabili dalle letture dei contatori. Per ciascun contatore devono essere riportati i seguenti dati:

- numero di matricola;
- lettura attuale (rilevata al termine dell'anno 2022);
- lettura precedente (rilevata all'inizio dell'anno 2022);
- differenza di letture;
- costante di lettura;
- quantità di energia elettrica in chilowattora (valore non negativo).

Le letture devono comprendere tutte le cifre intere del contatore, compresi gli eventuali zeri non significativi e – se presenti – le prime tre cifre decimali. Deve essere fatto riferimento alle letture riportate nell'apposito registro dei contatori.

La costante di lettura, se non intera, deve comprendere le prime due cifre decimali.

I chilowattora di energia elettrica devono essere arrotondati all'unità.

Per le stazioni di misura costituite da due contatori monofase (inserzione Aron), nel caso in cui uno dei due contatori contabilizzi un valore di chilowattora negativo, la stazione di misura va identificata con il solo contatore che contabilizza un numero di chilowattora positivo, indicando la matricola di quest'ultimo e i chilowattora come differenza tra quelli misurati dai due strumenti. Le letture, la differenza e la costante non vanno dichiarate.

In generale, è obbligatorio valorizzare il campo matricola contatore se è valorizzato il campo kWh e viceversa.

I contatori devono essere riportati nei singoli quadri secondo le seguenti modalità:

- quadro "A": contatori dedicati esclusivamente alla produzione d'energia elettrica;
- quadro "B": contatori totalizzatori per la misura dell'energia elettrica impiegata sia in usi esenti (oppure non soggetti), che in usi soggetti ad accisa. La discriminazione è fatta su base forfetaria se le utilizzazioni sono derivate da circuito unico, ovvero per differenza se le utenze sono alimentate con circuiti separati, almeno uno dei quali munito di misuratore in sottolettura;

- quadro “C”: contatori dedicati alla misura dell’energia elettrica impiegata interamente in usi esenti da accisa;
- quadro “E”: contatori dedicati alla misura dell’energia elettrica impiegata interamente in usi assoggettati ad accisa.

Per maggior chiarezza si sottolinea che i quadri “C” o “E” non possono contenere contatori di usi tassati cui sia stata riconosciuta una percentuale di esenzione o contatori di usi esenti di cui sia stata stabilita una percentuale tassata: per tali casi deve essere utilizzato il quadro “B”.

È consentito ripetere la medesima combinazione matricola/costante di lettura, per i casi in cui il contatore ha subito nel corso dell’anno un intervento di manutenzione con effetti sul totalizzatore. Tale inserimento produrrà una segnalazione dell’avvenuta ripetizione come avvertimento di possibile errore.

Per ciascuno dei quadri andrà indicato il totale dei chilowattora come somma di tutti i contatori del quadro.

I quantitativi di energia elettrica consumati in proprio, devono essere riportati nei successivi quadri di *riepilogo mensile dell’energia elettrica consumata in proprio e distribuita* conformemente con la tipologia d’impiego (quelli indicati nel quadro “C” vanno riportati nel quadro “L”, quelli indicati nel quadro “E” vanno riportati nel quadro “M”).

L’elettricità consumata in proprio ma non rilevata direttamente da un contatore non deve essere riportata in questo prospetto ma direttamente nel *riepilogo mensile dell’energia elettrica consumata in proprio e distribuita* (quadri “J”-“L”-“M”), secondo la tipologia d’impiego.

4. ENERGIA ELETTRICA CEDUTA, RICEVUTA E PERDITE

Vanno indicati i quantitativi di energia elettrica scambiati, nelle varie modalità, tra officine elettriche e/o elettrodotti, o distribuiti ai consumatori finali per conto dei fornitori.

I quadri “G-ENERGIA ELETTRICA CEDUTA” e “H-ENERGIA ELETTRICA RICEVUTA”, sono riservati alle officine elettriche di produzione o di acquisto ed alle reti di trasporto o distribuzione dell’energia elettrica: negli stessi vanno indicate le quantità di energia elettrica scambiate fisicamente tra officine elettriche di produzione ed elettrodotti, tra elettrodotto ed elettrodotto, tra quest’ultimi e le officine di acquisto. In più le aziende distributrici dichiarano, nel quadro “G”, la quantità di energia elettrica distribuita per conto di ogni soggetto che procede alla fatturazione dell’energia elettrica ai consumatori finali, con l’indicazione del relativo codice identificativo.

➤ **I quantitativi di energia elettrica ceduti ad altre officine/reti o distribuiti vanno dichiarati nel quadro “G” e vanno aggregati per:**

- **“Tipologia cessione”**
 - cessione a consorziati/consociati, lettera **A**)
 - vettoriamento, lettera **B**)

- cessione ad altra officina elettrica o rete di trasporto/distribuzione, lettera **C**)
 - distribuzione per conto terzi, lettera **D**)
 - cessione UE, lettera **E**)
 - cessione extra UE, lettera **F**)
- **“Codice identificativo”**
 - codice ditta o partita IVA dell’officina o della rete di trasporto e distribuzione destinataria dell’energia elettrica, per le tipologie di cessione **A**), **B**) e **C**)
 - codice ditta o partita IVA del venditore per conto del quale l’energia elettrica è stata distribuita, per la tipologia di cessione **D**) (*distribuzione per conto terzi*), tipologia utilizzata dalle aziende distributrici per indicare le quantità di energia elettrica distribuita per conto dei soggetti che fatturano ai consumatori finali
 - sigla del paese UE o extra UE per le tipologie di cessione **E**) ed **F**).
 - **“Codice catastale”**
 - del comune nel cui territorio si è realizzata la cessione dell’energia elettrica all’officina o alla rete di trasporto/distribuzione destinataria, per le tipologie **A**), **B**) o **C**)
 - del comune nel cui territorio ricadono i POD dei consumatori finali clienti delle società di vendita a cui sono state riconsegnate le quantità di energia elettrica dichiarate con tipologia di cessione **D**).

Le quantità di energia elettrica ceduta sono espresse in chilowattora (valore non negativo). L’indicazione della matricola del contatore, con le relative letture non è richiesta per le tipologie di cessione **D**), **E**) ed **F**).

➤ **I quantitativi di energia elettrica ricevuti da altre officine/reti vanno dichiarati nel rispettivo quadro “H” e vanno aggregati per:**

- **“Tipologia ricezione”**
 - ricezione da consorziati/consociati, lettera **G**)
 - vettoriamento, lettera **H**)
 - ricezione da altra officina elettrica o rete di trasporto/distribuzione, lettera **I**)
 - ricezione UE, lettera **J**)
 - ricezione extra UE, lettera **K**)
- **“Codice identificativo”**
 - codice ditta o partita IVA dell’officina o della rete di trasporto/distribuzione dalla quale è pervenuta l’energia elettrica, per le tipologie **G**), **H**) e **I**)
 - sigla del paese UE o extra UE, per le tipologie di ricezione **J**) e **K**)

Le quantità di energia elettrica ricevuta sono espresse in chilowattora (valore non negativo). L’indicazione della matricola del contatore, con le relative letture non è richiesta per le tipologie di ricezione **J**) e **K**).

Per entrambi i quadri, in relazione all'inserimento dei dati del contatore, è consentito ripetere la medesima combinazione matricola/costante di lettura, utile nei casi in cui il contatore abbia subito nel corso dell'anno un intervento di manutenzione con effetti sul totalizzatore. Tale inserimento produrrà comunque una segnalazione dell'avvenuta ripetizione con finalità di avvertimento di possibile errore.

Rientra nei dati attinenti all'energia elettrica veicolata dalla produzione fino alle unità di consumo, l'indicazione dell'entità delle perdite, da inserire nell'apposito campo presente nel prospetto in parola.

Il quadro “I-ENERGIA ELETTRICA FATTURATA” è, invece, riservato ai soggetti che fatturano l'energia elettrica ai consumatori finali.

In tale quadro è richiesta l'indicazione dei quantitativi di energia elettrica fatturata nel corso del 2022 ai propri clienti, specificando la tipologia di fornitura e distinguendo le quantità fornite ai consumatori finali attraverso ogni rete di distribuzione oppure fornite ad altri operatori del mercato (soggetti obbligati o non obbligati).

La compilazione del quadro “I” richiede l'aggregazione dei suddetti quantitativi di energia elettrica fatturata in relazione a:

- “**Tipologia fornitura**”
 - fornitura a consorziati/consociati, lettera **L**)
 - fornitura al consumo, lettera **M**)
 - fornitura a clienti UE, lettera **N**)
 - fornitura a clienti extra UE, lettera **O**)
 - vendita ad altri operatori del mercato elettrico, lettera **P**)
 - fornitura a ditte acquirenti per uso proprio, lettera **Q**)

Si precisa che con la tipologia Q vanno indicati i quantitativi di energia elettrica fatturati senza applicazione dell'accisa in quanto attinenti a forniture effettuate a clienti finali riconosciuti quali soggetti obbligati al pagamento dell'accisa ai sensi dell'art. 53, comma 1, lettere c) e c-bis) e comma 2, del testo unico, per cui tenuti all'adempimento dichiarativo per l'accertamento e la liquidazione dell'accisa sull'energia elettrica ricevuta.

- “**Codice identificativo**”
 - codice ditta o partita IVA dell'azienda distributrice che consegna l'energia elettrica ai propri clienti, per le tipologie **L**), **M**) e **Q**);
 - sigla del Paese UE o extra UE per le tipologie di fornitura **N**) e **O**);
 - codice ditta o partita IVA del soggetto acquirente, per la tipologia **P**).
- “**Codice catastale**”
 - del comune nel cui territorio si sono realizzate le forniture per tipologie **L**), **M**) e **Q**).

Le quantità di energia elettrica fatturata sono espresse in chilowattora e possono assumere valore negativo.

5. ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA IN PROPRIO E DISTRIBUITA

Tale prospetto si compone di tre quadri, ognuno dei quali riporta le tipologie di consumo per le quali è prevista una distinta disciplina fiscale nel rispetto della suddivisione contenuta dall'art. 52 del testo unico:

- quadro J-CONSUMI NON SOTTOPOSTI AD ACCISA, che comprende le tipologie di consumo escluse dal campo di applicazione del regime fiscale dell'accisa, come stabilito dal comma 2 dell'art. 52 del testo unico;
- quadro L-CONSUMI ESENTI DA ACCISA, che comprende le tipologie di consumo rientranti nel regime fiscale ma esentate dal pagamento dell'accisa in forza del comma 3 e del comma 4 dell'art. 52 nonché dell'art. 17 del medesimo testo unico;
- quadro M-CONSUMI ASSOGGETTATI AD ACCISA, che comprende tutte le altre tipologie di consumo assoggettate all'accisa in base al comma 1 dell'art. 52 del testo unico.

Si evidenzia che tale prospetto viene proposto come riepilogo mensile o come riepilogo annuale, in relazione alla distinzione nella rappresentazione dei consumi tra gli esercenti officine elettriche di produzione o di acquisto (che devono riportare i consumi mensili in applicazione della diversa tassazione sulla base degli scaglioni di consumo) e le società di vendita (che, invece, devono riportare i consumi fatturati nell'anno, avendo applicato la tassazione per scaglioni direttamente nelle fatture).

Pertanto:

- gli esercenti officine elettriche di produzione o di acquisto, individuati come **“Soggetto obbligato con Licenza”**, devono compilare i prospetti di riepilogo mensile dei consumi, indicando nella colonna dei consumi per usi propri sia i quantitativi di energia elettrica misurati direttamente da contatore (vedi paragrafo 3), sia quelli non rilevabili a contatore, ma calcolati per differenza o a forfait. La compilazione dei prospetti mensili aventi tutti i consumi nulli può essere omessa. Solo nel caso in cui l'esercente l'officina elettrica alimenti unità di consumo di altri soggetti consumatori finali, le quantità di energia elettrica fornite andranno inserite nella colonna dei consumi per usi commerciali. È quindi possibile l'indicazione dei consumi in usi propri e di quelli in usi commerciali, anche per la medesima tipologia di consumo. La valorizzazione degli usi commerciali implica la valorizzazione del numero di utenze (consumatori finali) oggetto di fornitura. Le somme, rigo per rigo, dei quantitativi di energia elettrica consumati, riportati nei prospetti mensili del quadro “M”, vanno riportate nel successivo quadro di liquidazione dell'accisa.
- le società di vendita, ossia i soggetti che forniscono l'energia elettrica ai consumatori finali, individuate come **“Soggetto obbligato con Autorizzazione”**, devono compilare il prospetto annuale, indicando nella colonna relativa agli usi commerciali le quantità di

energia elettrica fornita per ciascuna tipologia di utilizzo, indicando il numero di utenze (clienti) a cui i consumi si riferiscono. Nel caso in cui il dichiarante effettui forniture anche a proprie unità di consumo, ne potrà indicare i quantitativi nella colonna relativa agli usi propri.

Deve essere compilato un prospetto annuale per ciascun comune interessato dalle forniture di energia elettrica, indicando obbligatoriamente in ciascuno dei prospetti la provincia e il comune cui si riferisce.

I quantitativi di energia elettrica indicati nel quadro "M" per ambito comunale, devono essere riportati nel successivo quadro di liquidazione dell'accisa aggregati, rigo per rigo, per competenza provinciale.

Rientrano tra i quantitativi da dichiarare, ma solo nel caso che non vengano dichiarati a parte nell'apposito quadro "K", eventuali rettifiche di fatturazione (con il segno negativo se a credito degli utenti) e fatture per consumi accertati in occasione della scoperta di sottrazioni fraudolente, con le stesse distinzioni previste per i consumi ordinari.

Si riportano i chiarimenti forniti nelle precedenti istruzioni circa l'agevolazione sui consumi di energia elettrica nelle abitazioni di residenza anagrafica dei consumatori finali, utenti di forniture il cui impegno di potenza non è superiore a 3 kW, riportata nel quadro "L" (rigo L9), che deve rispondere ai requisiti previsti dall'art. 52, comma 3, lettera e), del testo unico:

Al riguardo, si chiarisce che i criteri di applicazione richiamati dalla norma implicano la possibilità di recuperi di imposta che nel caso siano dovuti sono da riportare nel quadro "M".

Infatti, l'agevolazione consiste nell'esenzione dal pagamento dell'accisa sui primi 150 kWh/mese di consumo, qualora l'entità dei consumi mensili non sia superiore a 150 kWh o a 220 kWh, a seconda se trattasi di utenze il cui contratto di fornitura prevede una potenza impegnata fino a 1,5 kW, oppure di utenze dove la potenza impegnata è superiore a 1,5 kW, ma non oltre i 3 kW.

Quando tali limiti vengono superati, la fascia esente dei 150 kWh mensili viene gradualmente meno, fino ad annullarsi del tutto nei mesi in cui i consumi raggiungono o vanno oltre i 300 kWh, su forniture di potenza impegnata fino a 1,5 kW, ovvero di 370 kWh, su forniture di potenza impegnata superiore a 1,5 kW e fino a 3 kW.

Ciò in quanto, i criteri per l'applicazione della fascia di esenzione in parola, richiamati dalla norma, prevedono una riduzione della stessa direttamente proporzionale all'entità dei consumi superiori ai suddetti limiti.

In buona sostanza, ponendo il caso di una fornitura con potenza impegnata di 3 kW, si avrà che:

- *per consumi entro i 150 kWh/mese, tutto il consumo è esente dal pagamento dell'accisa. Il quantitativo andrà indicato nel quadro dei consumi esenti da accisa al rigo L9;*
- *in presenza di un consumo mensile maggiore, ma non superiore a 220 kWh, i primi 150 kWh sono esenti e tale quantità va riportata nel quadro dei consumi esenti al rigo L9. Il maggior consumo, tassato con l'aliquota prevista per i consumi nelle abitazioni di residenza anagrafica, sarà riportato nel quadro dei consumi tassati al rigo M1;*
- *in presenza di un consumo mensile di 320 kWh, il limite dei 220 risulta superato di 100 kWh e, conseguentemente, la fascia di esenzione viene erosa in pari misura, ossia l'esenzione potrà essere applicata solo sui primi 50 kWh del consumo del mese e gli altri 100 kWh della fascia esente risulteranno recuperati a tassazione per i criteri di riduzione propri della fascia stessa. Tale situazione può essere rappresentata indicando i 50 kWh rimasti esenti al rigo L9, i 100 kWh*

recuperati a tassazione al rigo M3, gli ulteriori 170 kWh del consumo mensile, normalmente assoggettati a tassazione, al rigo M1;

- *in presenza di un consumo mensile di 370 kWh (220+150) o superiore, la fascia esente risulterà completamente annullata e tutto il consumo dovrà essere tassato, in quanto il consumo ulteriore al limite dei 220 kWh è pari o maggiore ai 150 kWh di capienza della fascia esente. Tale situazione può essere rappresentata indicando al rigo M3 i 150 kWh della fascia esente recuperati a tassazione e al rigo M1 l'ulteriore consumo mensile normalmente assoggettato a tassazione.*

6. RETTIFICHE DI FATTURAZIONE

Il prospetto delle rettifiche di fatturazione è riservato ai soggetti che forniscono l'energia elettrica ai consumatori finali (*Soggetto obbligato con Autorizzazione*) e si compone del solo quadro K-RETTIFICHE DI FATTURAZIONE.

Come per i precedenti quadri del prospetto annuale dell'energia elettrica consumata in proprio e distribuita, anche il quadro "K" deve essere compilato per ciascun comune di ogni provincia interessata dalle forniture di energia elettrica, indicando obbligatoriamente la provincia e il comune cui si riferisce.

Tale prospetto è utile per l'inserimento dei dati relativi a rimodulazioni dei consumi, oggetto di precedenti fatturazioni.

Attesa la portata dell'art. 14 del testo unico in merito agli indebiti pagamenti, si tenga presente che, sotto il profilo fiscale, le fatture che rettificano precedenti fatture emesse possono assumere una diversa valenza in base alle motivazioni che le hanno determinate.

Infatti, se trattasi di conguagli di precedenti periodi di consumo stimato, che rientrano tra le modalità di fatturazione ordinarie previste dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, pur rettificando le quantità di consumo imputate nei periodi intercorsi tra due letture effettive del contatore, tali tipologie di fatture non sono dovute ad errori di applicazione del regime fiscale e, pertanto, non sono conseguenza di un indebito versamento dei tributi.

Viceversa, maggiori versamenti di imposta dovuti ad errori di entità o di imputazione dei consumi, configurano indebiti pagamenti e il diritto ad una corrispondente detrazione, ovvero al rimborso del credito, deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dal citato art. 14 del testo unico.

Il quadro K, ovvero il prospetto delle rettifiche di fatturazione, riguarda i soli usi assoggettati ad accisa o alle addizionali, riproponendo la suddivisione dei consumi in funzione della tipologia di utilizzo. Come ulteriore dettaglio, è prevista la distinzione tra rettifiche "in addebito" e rettifiche "in accredito".

Per ciascuna voce di addebito o accredito vanno trascritte la quantità oggetto della rettifica, l'aliquota applicata e l'importo risultante dal prodotto della quantità per l'aliquota, arrotondato alla seconda cifra decimale.

Dal momento che la procedura informatica per la compilazione e l'invio della dichiarazione in modalità U2S effettua automaticamente il prodotto della quantità inserita per l'aliquota selezionata e l'importo risultante non è modificabile, al fine di poter rappresentare situazioni per le quali siano state rettificate fatture per l'applicazione o meno dell'accisa nella misura fissa di euro 4.820 (prevista per le forniture di energia elettrica in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con consumi mensili superiori a 1.200.000 kWh, sui consumi mensili eccedenti i primi 200.000 kWh), è stata inserita tra le aliquote selezionabili in corrispondenza del rigo K4 e del rigo K8 (concernenti i consumi non domestici assoggettati ad accisa) un valore 0,0000 che consente la digitazione dell'importo corrispondente all'applicazione della suddetta misura fissa di accisa.

Per ogni tipologia di utilizzo si sommano tutti gli importi in addebito e si sottraggono tutti gli importi in accredito: il valore così determinato, con l'eventuale segno negativo, è riportato nella colonna "totale" corrispondente alla tipologia di utilizzo.

Gli importi totali delle rettifiche di fatturazione, tanto per l'accisa, quanto per l'addizionale, vanno infine riportati – aggregati per competenza provinciale e con l'eventuale segno negativo– nei rispettivi quadri di liquidazione.

Si precisa che le modalità di calcolo sopra descritte (quantità per aliquota) non tengono evidentemente conto degli eventuali arrotondamenti effettuati per ogni singola fattura, pertanto il totale riportato potrà non corrispondere con l'importo di accisa effettivamente fatturato, dato dalla somma algebrica degli importi delle singole fatture. Al fine di annullare tali effetti, l'eventuale differenza va riportata nell'apposito rigo "arrotondamenti" previsto nei prospetti di liquidazione.

Riguardo ai consumi assoggettati ad addizionale (per forniture risalenti a periodi anteriori alla loro abrogazione), essi devono essere distinti tra abitazioni e locali e luoghi diversi dalle abitazioni. Per le abitazioni, oltre alla distinzione tra residenza anagrafica e seconde case, i consumi vanno ripartiti a seconda che il versamento dell'addizionale sia diretto al comune (utenze fino a 200 kW) o all'Erario/Regione autonoma Valle d'Aosta (utenze oltre 200 kW).

Per i locali e luoghi diversi dalle abitazioni, i consumi sono distinti a seconda che il versamento dell'addizionale sia diretto alla provincia o all'Erario/Regione autonoma Valle d'Aosta.

Per maggiori informazioni sull'applicazione delle addizionali, qualora si rendesse ancora necessario, si rimanda a quanto riferito nella premessa alle istruzioni per la compilazione della dichiarazione del 2012.

7. LIQUIDAZIONE DELL'ACCISA

Il quadro P-LIQUIDAZIONE DELL'ACCISA del prospetto di liquidazione dell'accisa va compilato per provincia e consente di determinare gli importi dovuti a partire dai consumi dichiarati nei quadri "M", corrispondenti alle dodici mensilità per i *soggetti obbligati con Licenza*, ovvero all'insieme delle forniture comunali aggregate per competenza provinciale per i *soggetti*

obbligati con Autorizzazione. Questi ultimi, quindi, compilano un prospetto di liquidazione (quadro “P”) per ciascuna delle province nel cui territorio abbiano fornito l’energia elettrica.

Qualora nel corso del 2022 sia stata attivata la fornitura di energia elettrica in una nuova provincia rispetto a quelle indicate nella denuncia di inizio attività e successivi aggiornamenti, il corrispondente quadro di liquidazione dell’accisa deve riportare l’indicazione del mese in cui ha avuto inizio l’attività di vendita ai consumatori finali in quella provincia (data della prima fornitura attivata).

Nelle colonne dei consumi del quadro “P” vanno quindi riportati i quantitativi di energia elettrica assoggettati all’accisa già indicati nei quadri “M”.

Ovviamente il quantitativo in chilowattora indicato in ogni rigo, relativo ad una specifica tipologia di utilizzo, deve coincidere con la sommatoria dei chilowattora indicati per la stessa tipologia nei quadri “M” che, a seconda del soggetto dichiarante, come detto nel paragrafo 5, sono o mensili o per ambito comunale.

Per ogni tipologia di utilizzo vanno quindi indicate le relative aliquote d’imposta vigenti al momento in cui si sono verificati i consumi.

Al fine di consentire la ripartizione dei consumi assoggettati a differenti aliquote, nella procedura informatica per la compilazione e l’invio della dichiarazione il quadro “P” è concepito in modo che si possano valorizzare per la stessa tipologia di impiego più di un rigo, corrispondentemente alle aliquote applicate.

L’imposta di ciascun rigo deve coincidere con il prodotto dei consumi per la relativa aliquota, arrotondato alla seconda cifra decimale.

I venditori di energia elettrica ai consumatori finali (*soggetti obbligati con Autorizzazione*), devono inoltre trascrivere, negli appositi campi, gli importi delle rettifiche di fatturazione ordinarie e delle rettifiche di fatturazione per frodi, desunte dal quadro “K”, con il relativo segno (negativo, se le rettifiche a credito degli utenti superano quelle a debito).

Sempre con riferimento alle forniture ai consumatori finali, si ribadisce che, al fine di far corrispondere il totale della colonna dell’imposta dei quadri di liquidazione con il totale dell’imposta fatturata agli utenti e risultante dalle fatture, deve essere indicata nel rigo “arrotondamenti” l’eventuale differenza tra i due valori, determinatasi in conseguenza degli arrotondamenti effettuati nelle fatture e, qualora l’importo dell’imposta complessivamente fatturata sia inferiore rispetto a quello derivante dal calcolo matematico della somma dei prodotti dei consumi per le corrispondenti aliquote, la differenza deve essere indicata con il segno negativo.

Ciò in quanto, l’accisa dovuta sui consumi fatturati nell’anno è stata liquidata in ogni fattura emessa nei confronti dei consumatori finali, nel corso dello stesso anno, come prodotto dei consumi per l’aliquota (art 56, comma 3 del testo unico) e, quindi, ogni singola liquidazione risente delle regole dell’arrotondamento ed ogni importo così liquidato rappresenta l’accisa dovuta, acquisita dal venditore per diritto di rivalsa, che deve essere dallo stesso riversata all’erario, fatto salvo quanto già versato in rate di acconto.

8. RIEPILOGO E SALDO DELLE IMPOSTE

Come indicato nelle premesse alle presenti istruzioni, le contabilità e i versamenti dell'accisa dovuta sui consumi di energia elettrica sono impostati in base alla suddivisione del territorio nazionale in sette ambiti territoriali, ognuno dei quali è costituito dall'aggregazione delle province regolate dalle medesime norme statutarie (Ordinario, Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trento, Bolzano).

Pertanto, il quadro Q-RIEPILOGO E SALDO DELL'ACCISA consente di determinare per ambito territoriale il conguaglio tra le rate di acconto calcolate per il 2022 in base ai consumi 2021 (come determinate nella precedente dichiarazione ovvero a seguito di successive rideterminazioni o adeguamenti contabili) e l'effettiva accisa dovuta sui consumi 2022 accertati in questa dichiarazione annuale e liquidati nel quadro o nei quadri "P" delle province appartenenti all'ambito.

Sempre sulla base dei consumi che si sono verificati nel 2022 (come accertati su base comunale nei quadri M, liquidati provincialmente nei quadri P e riepilogati per ambito territoriale nel quadro Q) andranno indicate le 12 rate di acconto dovute per il 2023.

Il quadro presenta un ulteriore rigo destinato all'informazione relativa all'entità dell'eventuale credito pregresso non utilizzato alla data di presentazione della dichiarazione per l'anno d'imposta 2022

Al riguardo, premesso che il carico contabile del debito d'imposta nelle contabilità analitiche tenute dagli Uffici avviene in modo automatico sulla base dei dati di riepilogo e saldo indicati nelle dichiarazioni e, quindi, il saldo contabile risultante al 31 dicembre viene automaticamente riportato al 1° gennaio dell'anno successivo, in modo che l'eventuale credito residuo possa continuare ad essere utilizzato a scomputo dei versamenti del nuovo anno, si precisa che il dato da indicare nel rigo Q6 non viene riportato nelle contabilità tenute dagli Uffici.

Ciò posto, come in precedenza evidenziato, si rammenta che l'indicazione qui richiesta risponde all'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione recentemente consolidatosi, secondo il quale il credito di accisa emergente dalla dichiarazione annuale non soggiace al termine di decadenza biennale previsto dall'art. 14 del testo unico se il rapporto tributario è in corso e il credito è regolarmente riportato nelle successive dichiarazioni e viene detratto, ai sensi dell'art. 56 co. 1 del testo unico, dai successivi versamenti in acconto fino ad esaurimento o fino alla definizione del rapporto tributario.

Pertanto la compilazione del campo relativo al rigo Q6 ha carattere di obbligatorietà e qualora il dichiarante non abbia somme a credito da esporre il campo dovrà essere compilato inserendo il valore zero.

Per la compilazione del quadro Q va, in primo luogo, specificato l'ambito territoriale cui viene riferito, ossia quello a cui devono essere attribuiti il debito di accisa sui consumi

accertati, il conguaglio e i versamenti di acconto 2023, per i consumi o le forniture in essere nella(e) corrispondente(i) provincia(e).

A tale riguardo si evidenzia che:

- con l'applicativo User to System (U2S), saranno selezionabili nell'apposito campo del quadro Q le stringhe "Ordinario", "Sicilia", "Sardegna", "Valle d'Aosta", "Friuli Venezia Giulia", "Trento" e "Bolzano";
- con la modalità di compilazione e trasmissione System to System (S2S), sarà mantenuta nel tracciato record l'identificazione dell'ambito con una sigla di provincia. In particolare:
 - quando il quadro Q riguarda il liquidato e le rate di acconto per i consumi o le forniture in essere nella stessa provincia del codice ditta del dichiarante o nelle province appartenenti allo stesso ambito territoriale come sopra definito, l'identificazione dell'ambito è data dalla stessa sigla provinciale del codice ditta;
 - quando il quadro Q riguarda il liquidato e le rate di acconto per le forniture in essere in province di un **ambito diverso da quello identificato dalla sigla provinciale del codice ditta del dichiarante**, l'identificazione dell'ambito è dato:
 - dalla sigla provinciale del capoluogo di regione (PA = Sicilia / CA = Sardegna / AO = Valle d'Aosta / TS = Friuli Venezia Giulia), per le regioni a statuto speciale;
 - dalle stesse sigle provinciali (TN o BZ), per le province autonome;
 - dalla sigla "IT", per l'ambito Ordinario.

Definito l'ambito, i dati da indicare nel quadro sono i seguenti:

→ **accisa liquidata**, rigo Q1, riporta l'accisa liquidata nell'ambito come sommatoria delle liquidazioni provinciali (Σ dei righi P14 dei quadri P compilati per le province appartenenti allo stesso ambito nelle quali sono state effettuate forniture di energia elettrica nel corso del 2022), nel caso di consumi o forniture relativi ad un'unica provincia, il Q1 corrisponderà alla liquidazione indicata al rigo P14 del quadro P di tale provincia. I titolari di licenza, che devono rappresentare i consumi effettuati nel proprio impianto, compileranno il quadro con riferimento alla sola provincia nella quale ricade l'impianto gestito.

→ **ratei d'acconto calcolati nella precedente dichiarazione** (per il medesimo ambito), rigo Q2, normalmente corrispondente al totale acconti del quadro "Q" della dichiarazione 2021 in quanto l'importo da indicare è quello che sarebbe dovuto sulla base dei consumi dell'anno precedente (2021), a prescindere dai versamenti effettivamente eseguiti per effetto del conguaglio o di crediti pregressi. Tale importo può non corrispondere a quello risultante come totale acconti del quadro Q nella dichiarazione precedente, in caso di successiva rideterminazione da parte dell'Ufficio competente, in caso di cessazione dell'attività in corso d'anno, anche a seguito di fusione societaria, ovvero in caso di variazione delle aliquote d'imposta.

L'importo da indicare al rigo Q2 può differire da quello che era stato indicato al rigo Q5 della dichiarazione precedente anche nei casi in cui, a fronte di provvedimenti e di avvisi di pagamento emessi dal competente Ufficio, si sia provveduto nel corso dell'anno ad effettuare i versamenti dovuti, con conseguente fatturazione per rivalsa nei confronti dei clienti finali, ovvero siano state emesse fatture di recupero nei confronti di clienti finali

con contestuale versamento dell'accisa. Infatti, tali versamenti devono essere sommati ai ratei d'acconto calcolati nella precedente dichiarazione, in quanto i dati delle suddette fatture devono essere inseriti nel quadro "M" o nel quadro "K" per l'accertamento dei consumi da riportare nel quadro di liquidazione per la determinazione dell'effettivo debito d'accisa dell'anno 2022.

Per il primo anno di attività l'importo dei ratei d'acconto da indicare è quello determinato in via presuntiva dall'Ufficio competente.

→ **saldo dell'accisa**, definito come differenza tra *accisa liquidata* e *ratei d'acconto*:

- se il valore della differenza è positivo, riportarlo nel rigo Q3, **conguaglio accisa a debito**;
- se il valore della differenza è negativo, riportarlo nel rigo Q4, **conguaglio accisa a credito**.

→ **ratei mensili in acconto**, costituiti dagli importi a debito alle singole scadenze mensili nel corso dell'anno 2023. I progressivi da "01" a "12" identificano i mesi da gennaio a dicembre e gli importi delle singole rate vanno così determinati:

- la rata base deve essere pari a un dodicesimo dell'imposta calcolata sull'imponibile costituito dai consumi accertati dell'anno 2022. In assenza di variazioni di aliquota, la rata base è un dodicesimo dell'accisa liquidata, riportata al rigo Q1, salvo il caso in cui l'attività sia iniziata nel corso del 2022 e, quindi, la liquidazione dei consumi nell'ambito non corrisponde all'intero anno. Per tali casi, la rata base, è determinata dividendo l'importo Q1 per i mesi di attività.

Per maggior chiarezza, si fa presente che la tenuta delle contabilità per ambito si basa sul presupposto che il territorio dell'ambito è un unicum costituito dall'insieme delle province che ne fanno parte. Pertanto per inizio attività si intende l'avvio della prima fornitura nel territorio dell'ambito. Conseguentemente, l'acquisizione in corso d'anno di forniture di energia elettrica in una provincia dell'ambito non ha effetti sulla determinazione della rata base quando sono già attive forniture in province incluse nell'ambito stesso.

In relazione alla data di presentazione della dichiarazione annuale si verificano i seguenti casi:

- ✓ nel caso di dichiarazione presentata a gennaio 2023, tutte le dodici rate assumono il valore costante della rata mensile in acconto, calcolata come rata base per il 2023
- ✓ nel caso di dichiarazione presentata a febbraio 2023, la rata di gennaio ("01") ha lo stesso valore della rata determinata per il 2022 nel medesimo ambito. L'importo da indicare come rata mensile in acconto di febbraio ("02") si ottiene sommando, se positivo o sottraendo, se negativo, il conguaglio tra la rata base e la rata indicata per il mese di gennaio, in modo da equiparare contabilmente l'importo dovuto a gennaio alla rata base. Le altre rate mensili in acconto (da "03" a "12") assumono il valore costante della rata base, salvo nel caso in cui l'importo del conguaglio negativo tra la rata base e la rata indicata a gennaio sia superiore alla stessa rata base: in tale evenienza, detto conguaglio va recuperato su tutti i ratei mensili – a partire da febbraio – fino a concorrenza totale dell'importo
- ✓ nel caso di dichiarazione presentata a marzo 2023, la rata da indicare per il mese di febbraio ("02") ha lo stesso valore stabilito per la rata di gennaio. L'importo da indicare come rata mensile in acconto per il mese di marzo ("03") si ottiene sommando, se positivo o sottraendo, se negativo, il conguaglio tra la rata base e le rate indicate a gennaio e febbraio, in modo da equiparare contabilmente l'importo dovuto a gennaio e febbraio alla rata base. Le altre rate mensili in acconto (da "04" a

“12”) assumono il valore costante della rata base, salvo nel caso in cui l'importo del conguaglio negativo tra la rata base e le rate indicate a gennaio e febbraio sia superiore alla stessa rata base: in tale evenienza, detto conguaglio va recuperato su tutti i ratei mensili – a partire da marzo – fino a concorrenza totale dell'importo.

Si precisa che i ratei mensili in acconto sono, come sopra detto, i dodicesimi dell'accisa calcolata sulla base dei consumi dell'anno 2022 accertati nell'ambito e devono, pertanto, essere riportati nei rispettivi campi da “01” a “12”, anche se i corrispondenti versamenti dovessero risultare di diverso importo per effetto dell'eventuale conguaglio a credito riportato al rigo Q4 o per la presenza di crediti pregressi.

→ **totale acconti**, rigo Q5, determinato come sommatoria dei dodici importi indicati come ratei mensili in acconto.

Normalmente, il totale acconti può non corrispondere precisamente all'importo riportato al rigo Q1 in quanto gli importi delle rate di acconto (ottenute come dodicesimi del liquidato) risentono delle regole dell'arrotondamento ed ogni importo rappresenta il versamento dovuto, quindi la sommatoria di importi singolarmente arrotondati può non coincidere con l'importo originario.

Il totale acconti può differire dall'importo riportato al rigo Q1 in caso di variazione di aliquota che, sempre sulla base dei consumi accertati, comporta una diversa entità del debito d'imposta in base al quale deve essere calcolata la rata di acconto del nuovo anno, oppure per casi particolari, come ad esempio qualora la rata di gennaio o le rate di gennaio e febbraio versate nella vecchia misura (rata di acconto 2022) risultino di importo superiore all'accisa liquidata o nel caso in cui la liquidazione dell'accisa riguardi un'attività iniziata in corso d'anno.

→ **credito pregresso non utilizzato alla data della presentazione della dichiarazione 2022**, rigo Q6, dove inserire l'eventuale credito che alla data di presentazione della dichiarazione si ritiene ancora utilizzabile in quanto non esaurito in detrazione dei precedenti versamenti.

Di tutti gli importi presenti nei quadri, i soli che possono avere il segno negativo (nel caso di liquidazione in negativo) sono quelli del rigo accisa liquidata; tutti gli altri vanno sempre trascritti in valore assoluto o azzerati se negativi.

9. LIQUIDAZIONE DELL'ADDIZIONALE

Il quadro R-LIQUIDAZIONE DELL'ADDIZIONALE D.L.511/88 del prospetto di liquidazione per l'addizionale comunale e provinciale ex art. 6 del D.L. 511/88, riguarda una tassazione sul consumo dell'energia elettrica che è stata soppressa nei territori delle Regioni a statuto ordinario dal 1° gennaio 2012 e, poi, definitivamente abrogata con decorrenza 1° aprile 2012, tanto da non essere più applicabile da tale ultima data anche ai consumi di energia elettrica nei territori delle Regioni a statuto speciale o nelle Province autonome di Trento e Bolzano.

L'evenienza che tale prospetto debba essere compilato, quindi, è del tutto residuale e nell'eventualità riguarda esclusivamente il *Soggetto obbligato con Autorizzazione* che abbia fatturato nel 2022 consumi che all'epoca non erano stati assoggettati alle addizionali.

Tutto ciò premesso, se dovuto, il quadro “R” deve essere compilato per ambito provinciale.

Esso è suddiviso in tre sezioni, identiche per contenuto, distinte solo in relazione alla competenza dei versamenti:

- ⇒ **CAPITOLO 1411/02 E REGIONE VALLE D'AOSTA** (addizionale di competenza statale - cap. 1411/02- per forniture con potenza superiore a 200 chilowatt, escluse quelle effettuate nelle Province autonome di Trento e Bolzano, o nella Regione autonoma Valle d'Aosta);
- ⇒ **DOVUTA AI COMUNI** (addizionale di competenza comunale per forniture con potenza fino a 200 chilowatt alle abitazioni e senza limitazione di potenza per le forniture alle abitazioni nell'ambito territoriale delle Province autonome di Trento e Bolzano);
- ⇒ **DOVUTA ALLA PROVINCIA** (addizionale di competenza provinciale per forniture con potenza fino a 200 chilowatt ai locali e luoghi diversi dalle abitazioni e senza limitazione di potenza per le forniture ai locali e luoghi diversi dalle abitazioni nell'ambito territoriale delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Tale prospetto consente di determinare gli importi dovuti per ambito provinciale all'Erario e/o agli enti locali destinatari, in base all'insieme degli importi per addizionale accertati per ambito comunale nel quadro “K”, aggregati per competenza provinciale.

Il prospetto consente altresì l'indicazione, negli appositi campi previsti per ciascun capitolo erariale di imputazione o ente destinatario dei versamenti, degli importi delle rettifiche di fatturazione per frodi, con il relativo segno (negativo, se le rettifiche a credito degli utenti superano quelle a debito).

10. SALDO DELL'ADDIZIONALE

Se compilata la sezione relativa alla competenza erariale (cap. 1411/02) del precedente quadro “R” del prospetto di liquidazione dell'addizionale, è conseguentemente dovuta la compilazione del quadro S-SALDO DELL'ADDIZIONALE D.L.511/88 del prospetto per il saldo dell'addizionale comunale e provinciale.

Tale quadro prevede solo la sezione relativa al capitolo erariale di imputazione delle addizionali (1411/02) ed è funzionale solo alla determinazione di un eventuale conguaglio relativo alle fatturazioni emesse con applicazione dell'addizionale.

11. ELENCO CLIENTI CON FORNITURA PER USO IN LOCALI E LUOGHI DIVERSI DALLE ABITAZIONI

Per le forniture di energia elettrica, in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per impieghi non soggetti a tassazione o esenti in tutto o in parte, nonché per i casi per i quali è stata applicata l'accisa nella misura fissa di euro 4.820 (prevista per le forniture di energia elettrica in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con consumi mensili superiori a 1.200.000 kWh, sui consumi mensili eccedenti i primi 200.000 kWh), è dovuta la compilazione dell'elenco clienti indicando per ogni fornitura:

- il codice identificativo del cliente finale (codice ditta ovvero partita IVA o codice fiscale);
- l'identificativo del punto di prelievo del cliente (POD) cui si riferisce la fornitura;
- la tipologia di utilizzo dell'energia elettrica individuata mediante la relazione quadro/rigo dei quadri J, L e M della dichiarazione (indicando l'identificativo del quadro "J" e l'identificativo del rigo da 01 a 05, per i consumi non sottoposti ad accisa, oppure l'identificativo del quadro "L" e l'identificativo del rigo da 01 a 11, per i consumi esenti da accisa (con esclusione del rigo 9, riguardante le abitazioni) ed infine l'identificativo del quadro "M" e l'identificativo del rigo 12, per i consumi cui è stata applicata l'accisa nella misura fissa di euro 4.820).

In caso di fornitura a clienti titolari di licenza fiscale per l'acquisto di energia elettrica per uso proprio, ossia soggetti obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica da essi stessi acquistata e consumata, ai sensi del comma 1, lettere c) e c-bis) e del comma 2, dell'art. 53 del testo unico, va indicato l'identificativo del quadro "I" e l'identificativo della tipologia di fornitura "Q";

- la modalità di applicazione del regime fiscale sopra individuato, ossia se riguarda tutta la fornitura (*intera fornitura*), oppure una parte dei consumi fatturati (*a forfait*) e nel caso specificando la percentuale utilizzata, ovvero se riguarda una parte dei consumi fatturati in base all'utilizzo di contatori (*mediante misura*); per la modalità di tassazione individuata dall'indicazione del rigo 12 del quadro M, l'applicazione è dovuta in relazione al superamento di una soglia di consumo mensile;
- la quantità fornita in kWh (ossia la quantità fatturata nell'anno in dichiarazione);
- l'indirizzo e il codice catastale relativo al punto di prelievo del cliente (POD);
- l'importo dell'accisa liquidata (indicando 0 se non dovuta);
- la data dalla quale è stata applicata l'agevolazione (nel formato gg/mm/aaaa);
- la data dalla quale non viene più applicata l'agevolazione, nei casi di cessazione della fornitura in corso d'anno (nel formato gg/mm/aaaa).

12. ELENCO PROPRI FORNITORI

Il *Soggetto obbligato con Autorizzazione* deve riportare in questo allegato alla dichiarazione i dati relativi all'energia elettrica acquistata, indicandone la provenienza e il fornitore, con le relative quantità.

Pertanto l'elenco è costituito essenzialmente da tre colonne, nelle quali viene richiesto di inserire, rispettivamente:

1. la **PROVENIENZA**, intesa come nazionalità del soggetto da cui è stata acquistata l'energia elettrica, da distinguere in:
 - a. nazionale;
 - b. UE;
 - c. extra UE.

2. il **CODICE IDENTIFICATIVO FORNITORE**, ossia il codice accisa/ditta, la partita IVA o il codice fiscale del suddetto soggetto, se di nazionalità italiana, altrimenti la sigla dello stato comunitario o extra comunitario;
3. le relative **QUANTITÀ**, in kWh, riscontrabili dalle fatture di acquisto.